

## ACCORDO DI RISERVATEZZA

Tra:

la **Fondazione Ri.MED**, con sede in Palermo, Via Bandiera 11, C.F. 97207790821 P.IVA 06317780820 Rea 317196 e iscritta alla Prefettura di Palermo nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 258 parte I e pag. 411 parte II, rappresentata dal Dr. Alessandro Padova nato a Lecce il 27.08.1968, (di seguito, “Ri.MED”)

e

L'**Università degli Studi di Messina** rappresentata dal Rettore e Legale Rappresentante Prof. Salvatore Cuzzocrea, con sede in Messina - Piazza Pugliatti 1 CF 80004070837

### PREMESSO CHE:

- Ri.MED è una Fondazione operante nel settore della ricerca biomedica;
- la Prof.ssa Rosaria Gitto, afferente al Dipartimento ChiBioFarAm, ha avviato una proficua interlocuzione con la Fondazione Ri.MED finalizzata ad intraprendere collaborazioni congiunte;
- è intenzione delle Parti valutare l'opportunità di instaurare un eventuale rapporto di collaborazione relativo alla progettazione di molecole attive come modulatori delle interazioni proteina-proteina (di seguito, “Scopo”);
- per il raggiungimento del suddetto Scopo, è necessario il reciproco scambio tra le Parti di informazioni, dati e conoscenze di carattere prettamente confidenziale;
- le Parti intendono pertanto definire i reciproci obblighi di riservatezza.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, PATTUISCONO QUANTO SEGUE:**

## **Articolo 1- Premesse**

Le premesse, che le Parti dichiarano espressamente di conoscere, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

## **Articolo 2 - Definizioni**

Ai fini dell'interpretazione del presente accordo vengono date per conosciute ed accettate le seguenti definizioni:

**Informazione Confidenziale:** ogni informazione o conoscenza di natura scientifica e commerciale in possesso delle Parti, e così, in via esemplificativa e non esaustiva, dati, know-how, formule, procedure, disegni, bozze, fotografie, progetti, elaborati, campioni, reports, informazioni, dossier, studi, ritrovati, invenzioni ed idee così come eventuali risultati di ogni e qualsiasi lavoro di ricerca e conseguenti elaborazioni comunque derivatene.

Le Informazioni Confidenziali sono trasmesse dalla Parte Divulgante alla Parte Ricevente con qualsiasi mezzo, sia in forma scritta, sia in forma orale.

Qualora le Informazioni Confidenziali siano trasmesse in forma scritta, saranno identificate tramite la dicitura "CONFIDENZIALE".

Qualora le Informazioni Confidenziali siano trasmesse in forma orale, la Parte Divulgante le identificherà come tali al momento della loro divulgazione e ne darà conferma scritta entro quindici (15) giorni alla Parte Ricevente.

**Parte Divulgante:** la parte divulgatrice delle Informazioni Confidenziali.

**Parte Ricevente:** la parte ricevente le Informazioni Confidenziali.

**Parti:** Ri.MED e Università di Messina indicate congiuntamente.

## **Articolo 3 - Obblighi di segretezza**

**3.1** Non si intendono ricomprese tra le Informazioni Confidenziali:

- ogni informazione già conosciuta, su base non confidenziale, dalla Parte Ricevente al momento della stipula del presente accordo e la cui preventiva conoscenza sia documentalmente comprovabile,
- ogni informazione già di pubblico dominio o che lo diventi nel corso del presente Accordo, salvo che ciò non sia conseguenza diretta o indiretta di una violazione dello stesso;

- le informazioni che la Parte Ricevente dovesse ricevere da terzi legittimati a trasmetterle;
- le informazioni che la Parte Ricevente sia obbligata a trasmettere in forza di disposizioni di legge, regolamento o ordine dell'autorità governativa o di altra autorità competente.

### 3.2 Ciascuna Parte si impegna a:

- utilizzare le Informazioni Confidenziali esclusivamente al fine del perseguimento dello Scopo;
- adottare ogni ragionevole misura di sicurezza atta a impedire la divulgazione delle Informazioni Confidenziali e l'accesso da parte di soggetti non autorizzati;
- non trasmettere a terzi le Informazioni Confidenziali ricevute dalla Parte Divulgante salvo previa autorizzazione scritta della stessa;
- comunicare immediatamente alla Parte Divulgante, qualora accada, l'avvenuta divulgazione delle Informazioni Confidenziali in violazione del presente Accordo e/o l'avvenuto accesso alla stesse da parte di terzi non autorizzati, adottando tutte le misure necessarie alla massima riduzione delle conseguenze di tale divulgazione.

**3.3** Nel caso di cui all'ultimo capoverso dell'art. 3.1 che precede, qualora alla Parte Ricevente venga richiesta dalla legge, regolamento o pronuncia giudiziale la divulgazione di Informazioni Confidenziali, tale Parte dovrà prontamente notificare alla Parte Divulgante le ragioni e la natura della divulgazione richiesta, al fine di permettere alla stessa di cautelarsi. In ogni caso la Parte Ricevente divulgherà le Informazioni Confidenziali nella misura minima necessaria, che verrà individuata sentita la Parte Divulgante.

## **Articolo 4 – Restituzione o distruzione delle Informazioni Confidenziali**

Alla cessazione del presente accordo, dovuta alla scadenza dello stesso o a qualsivoglia altra causa, ciascuna Parte Ricevente si impegna, a proprie spese, a provvedere alternativamente e con sollecitudine a:

- distruggere tutte le copie dei documenti in suo possesso contenenti Informazioni Confidenziali, dando pronta conferma dell'avvenuta distruzione alla Parte Divulgante;
- restituire alla Parte Divulgante tutte i documenti in suo possesso che contengano Informazioni Confidenziali.

Sono fatti salvi i documenti soggetti ad obbligo di conservazione secondo le leggi in materia, di cui la Parte Divulgante darà in ogni caso notizia alla Parte Ricevente.

### **Articolo 5 – Proprietà Intellettuale**

Ciascuna Parte rimane esclusiva proprietaria delle proprie Informazioni Confidenziali.

Le Parti riconoscono che il presente accordo di segretezza non implica:

- l'acquisto da parte della Parte Ricevente di qualsivoglia diritto su Informazioni Confidenziali di cui sia titolare la Parte Divulgante;
- il diritto in capo alla Parte Ricevente di proporre alcuna domanda di brevetto o comunque qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale avente ad oggetto le Informazioni Confidenziali di cui sia titolare la Parte Divulgante.

### **Articolo 6 - Durata**

Il presente accordo entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione e termina dopo 3 anni dalla stessa, fatto salvo rinnovo scritto tra le Parti da concludersi entro i 3 mesi antecedenti al suddetto termine.

E' consentito alle Parti il libero recesso con preavviso scritto di almeno tre mesi.

### **Articolo 7 - Clausola compromissoria**

Fatto salvo un tentativo preliminare di conciliazione, le parti concordano che per ogni e qualsiasi controversia concernente il presente accordo nonché eventuali danni derivanti dal suo mancato adempimento sarà competente il Foro della parte convenuta in giudizio.

### **Articolo 8 - Comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione, richiesta o domanda di qualsiasi natura consentita o prevista dal presente accordo deve essere fatta per iscritto e sarà considerato valida solo se debitamente consegnate a mano o spedite tramite raccomandata a/r o via PEC:

Per la Fondazione Ri.MED  
Via Bandiera 11-90.133 Palermo Italia  
Tel. +39 091.6041 111  
Fax: +39 091.6041 222

E-mail: protocollorimed@pec.it

Per l'Università degli Studi di Messina  
Prof.ssa Rosaria Gitto  
Dipartimento ChiBioFarAm,  
Polo Annunziata (ex-facoltà di Farmacia)  
Viale SS Annunziata,  
Messina 98168  
Tel +39 0906766413  
Email:protocollo@pec.unime.it

### **Articolo 9 - Disposizioni varie**

- 9.1** La sottoscrizione del presente Accordo non obbliga né vincola in alcun modo le Parti a stipulare l'eventuale accordo di collaborazione di cui in premessa.
- 9.2** Ogni eventuale modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti.
- 9.3** Il presente Accordo annulla e sostituisce ogni altra intesa, verbale o scritta, eventualmente già intercorsa tra le Parti in merito alle Informazioni Confidenziali scambiate tra le stesse.
- 9.4** Resta inteso tra le Parti che il mancato o ritardato esercizio da parte di una delle stesse di uno qualunque dei suoi diritti, facoltà o prerogative ai sensi del presente Accordo non costituisce rinuncia agli stessi.
- 9.5** Il presente Accordo non può essere ceduto o comunque trasferito a terzi da una Parte senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.
- 9.6** Il presente Accordo è valido ed efficace in tutto il mondo e, per quanto consentito dalla legge, deve essere interpretato in modo da evitare la violazione l'invalidità ai sensi della legge di qualsiasi giurisdizione applicabile.
- Nel caso in cui una disposizione del presente accordo, tuttavia, sia o diventi invalida, illegale o inefficace secondo tali leggi, le altre disposizioni del presente accordo rimarranno valide nei limiti consentiti dalla legge in vigore.

### **Articolo 10 - Imposte di bollo e registrazione**

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo che verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Messina, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli Artt. 5, 6 e 39 del D.p.R. n. 131 del 26.04.1986.

Fondazione Ri.MED

Università degli Studi di Messina

Dr. Alessandro Padova  
Direttore Generale

Prof. Salvatore Cuzzocrea  
 Rettore

---

---

A norma dell'art. 1341 c.c., le Parti controfirmano per accettazione espressa, gli artt. 3 (Obblighi di Riservatezza), 5 (Proprietà Intellettuale) e 7 (Clausola foro competente) del presente Accordo.

Fondazione Ri.MED

Università degli Studi di Messina

Dr. Alessandro Padova  
Direttore Generale

Prof. Salvatore Cuzzocrea  
 Rettore

---

---